

A tutti i dipendenti ed assimilati

A tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Azienda, anche sulla base di contratti esterni

**OGGETTO: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico.**

L'art. 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021 stabilisce che **"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".**

In detto articolo si precisa, altresì, che la suddetta disposizione si applica anche **a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Azienda, anche sulla base di contratti esterni e che l'Azienda è tenuta a verificare il rispetto della suddetta prescrizione nei confronti di tutti i sopra citati lavoratori** (anche in aggiunta alla verifica dei rispettivi datori di lavoro se diversi dall'Azienda).

Dispone inoltre che il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

**Per i suddetti giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).**

**L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi è punito anche con sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto.**

Si ricorda che il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha dettagliatamente disciplinato la **situazione di coloro che non possono vaccinarsi** in via definitiva, o abbiano transitoriamente differito la vaccinazione stessa per documentate ragioni mediche.

A detti soggetti, in luogo della certificazione verde, può essere rilasciata una certificazione di esenzione alla vaccinazione che, fino al 30 novembre 2021 (Circolare Ministero della Salute n.43366 del 25.9.2021), potrà essere validamente emessa in forma cartacea. Successivamente è definito il rilascio in forma digitale sulla base di disposizioni nazionali.

Fino al 30.11.2021 la certificazione di esenzione può essere redatta dai medici vaccinatori delle ASL e dai medici di medicina generale e non deve riportare la motivazione clinica dell'esenzione o altri dati sensibili.

I dati personali oggetto di trattamento a seguito delle attività di verifica di cui trattasi sono:

1. le generalità (compresa eventuale matricola) del soggetto verificato (e dell'eventuale Datore di lavoro esterno e targa veicolo utilizzato), la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato o l'informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
2. le generalità (compresa eventuale matricola) del soggetto verificato (e dell'eventuale Datore di lavoro esterno e targa veicolo utilizzato) ed il mancato possesso di un green pass qualora abbia l'obbligo di possederlo ed esibirlo (o di un certificato di esenzione).

Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non viene effettuata la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai verificati né la conservazione della loro copia.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non comporta la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato.

Le informazioni relative al suddetto trattamento dati sono pubblicate sul sito web aziendale nella sezione "Obblighi di legge-Politica della privacy aziendale".

L'Azienda comunica che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, porrà in essere le verifiche in oggetto, nel rispetto della suddetta normativa e delle relative indicazioni applicative in materia.